

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

### RIUNIONE MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2010

- 1) **Deferimento del PROCURATORE Federale** a carico dell'Agente di Calciatori Sig. PETRUCCHI Riccardo, per violazione degli artt. 1 C.G.S. e 10, commi 1 e 11; 12, commi 1 e 2; 4, commi 1, 2 e 3, e 10, commi 1 e 11 Regolamento Agenti di Calciatori in vigore e vigente all'epoca dei fatti. Vista l'istanza di patteggiamento formulata dalle parti la ritiene non congrua e **RINVIA** la trattazione a nuovo ruolo
- 2) **Deferimento del PROCURATORE Federale** a carico dell'Agente di Calciatori Sig. STINÀ Antonio, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. anche in relazione all'art. 100, comma 3 delle N.O.I.F. **ACCOLTO** e, per l'effetto, infligge al Sig. Stinà Antonio la sanzione della sospensione per anni 3 e l'ammenda di €. 30.000,00.
- 3) **Ricorso CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L.** avverso il mancato riconoscimento del diritto a percepire il "premio di addestramento e formazione tecnica" ex art. 99 N.O.I.F. emessa dall'Ufficio del Lavoro e Premi F.I.G.C. in relazione al tesseramento del calciatore Colman Castro Jose Luis in favore dell'A.S. Cittadella S.r.l. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 05/D del 17.9.2009) **ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata e rinvia all'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. competente ai fini della quantificazione del premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. dovuto alla Calcio Montebelluna s.r.l.
- 4) **Deferimento dell'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI** a carico del calciatore Scattolini Manuel tesserato in favore dell'A.S.D. BFTM Numana Cameranesi, per violazione dell' art. 2.1 delle Norme Sportive Antidoping. **ACCOLTO** e, per l'effetto, infligge al calciatore Scattolini Manuel la sanzione della squalifica per mesi 3.
- 5) **Ricorso A.C. SIENA S.P.A.** avverso la reiezione del reclamo proposto avverso il diniego del tesseramento del calciatore Odibe Chukwuwike Michael (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009) Preso atto della **RINUNCIA** dichiara **ESTINTO** il procedimento.

**6) Ricorso A.S.D. TREVISO 2009**

avverso il pronunciamento in ordine alla posizione di tesseramento del calc. Svraka Verbanac Nemanja (A.S.D. Treviso 2009) adottato a seguito di richiesta di giudizio del C.R. Veneto L.N.D. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009)

**RINVIATO** per la sola camera di consiglio

**7) Deferimento dell'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING CONI**

a carico del calciatore Squillacioti Michele tesserato in favore dell'A.S.D. Morolo Calcio per violazione dell'art. 2.1 del Codice WADA

**ACCOLTO** e, per l'effetto infligge al calciatore Squillacioti Michele la sanzione della squalifica per mesi 4.

**8) Deferimento dell'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING CONI**

a carico del calciatore Tesi Stefano, tesserato in favore della società Isolotto Calcio a 5, per violazione dell'art. 2.1 del Codice WADA.

**ACCOLTO** e, per l'effetto, infligge al calciatore Tesi Stefano la sanzione della squalifica per anni 2.